



per il bene degli animali e dei loro amici

STATUTO ANIMAL'S EMERGENCY ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Trezzano sul Naviglio, Via Puccini 8 l'Organizzazione denominata **ANIMAL'S EMERGENCY** Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito detta Organizzazione
2. L'Organizzazione fa uso, come suo simbolo un ovale a sfondo verde con la scritta "ANIMAL'S EMERGENCY" di colore rosso.
3. L'Organizzazione:
 - è interamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro;
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'Organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460.
5. L'Organizzazione ha durata illimitata.

art. 2

Scopi dell'Organizzazione

L'Organizzazione svolge attività, con esclusivo fine di solidarietà sociale, nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5/2/1997, numero 22.

A tal fine l'Organizzazione pone in essere, in attuazione dello scopo sociale di cui al primo punto, le seguenti attività:

1. Migliorare la salute pubblica attraverso l'abolizione di ogni esperimento su animali. La difesa della salute umana coinvolge questioni medico - scientifiche, quindi l'Organizzazione si avvale della collaborazione di personalità del settore medico e della ricerca. Essa persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;
2. Promuovere ricerca e studio medico – scientifici senza l'utilizzo di animali;
3. Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
4. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
5. Provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;
6. Gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;
7. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;
8. Svolgere un'educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
9. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;
10. Promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla legge;
11. Organizzare conferenze e congressi medico – scientifici pubblicandone e divulgandone gli atti;
12. Svolgere tutte quelle attività sportive, culturali, economiche atte a migliorare e facilitare il compito dei propri Soci e l'attuazione delle finalità dell'Organizzazione;
13. Promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e specializzazione;
14. Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statuarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
15. Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione animali;
16. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali;
17. Contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, compresa la tutela della fauna minacciata da caccia e pesca, servendosi per la vigilanza anche di proprie guardie;
18. Assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia e zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Organizzazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici.

art. 3

Soci

1. Sono soci dell'Organizzazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

art. 4

Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.

art. 5

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

art. 6

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che abbiano versato la quota associativa entro la data di spedizione della convocazione.
2. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea, di norma, è convocata presso la sede dell'Organizzazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (o lettera, o telegramma, o fax, o e-mail o notiziario dell'Organizzazione).
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.
6. L'assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in nome proprio o per delega ad altra persona.
7. Ciascuna persona non può essere portatrice di più di una delega.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. L'Assemblea ha le seguenti incombenze:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Segretario;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. Per le relative deliberazioni sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

art. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a cinque membri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (o lettera, o telegramma, o fax, o e-mail o notiziario dell'Organizzazione).
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Vice Presidente;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
 - determinare il programma delle attività approvate dall'Assemblea autorizzandone la spesa;
 - esaminare le domande degli aspiranti Soci e delle richieste di apertura delle Sezioni per l'eventuale approvazione;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
 - ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

art. 8

Presidente

1. Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.
3. Il Presidente viene sollevato dall'incarico nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4.

4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca l'Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni.
6. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
7. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

art. 9
Segretario

Il segretario è eletto dall'Assemblea, collabora con il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo rispettivamente entro il mese di ottobre e il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Organizzazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

art. 10
Costituzione delle Sezioni

1. L'Organizzazione si avvale di Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali che sono coordinate dai rispettivi Presidenti e Vice Presidenti di Sezione. Le richieste di costituzione delle sezioni sono esaminate in via preventiva dal Presidente e successivamente dal Consiglio Direttivo per l'eventuale approvazione.
2. I Presidenti e i Vice Presidenti di Sezione sono nominati dal Presidente con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, e/o il Consiglio Direttivo possono rimuovere, per gravi e giustificati motivi, i Presidenti e i Vice Presidenti di Sezione.
4. Le Sezioni hanno sede in locali autonomi o presso il domicilio del Presidente di Sezione.
5. Le Sezioni hanno la seguente nominatività: “ ANIMAL'S EMERGENCY – Sezione di.....”.

art. 11
Responsabilità verso Terzi

1. L'Organizzazione è vincolata verso Terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione.
2. Il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario, i Presidenti di Sezione e i Vice Presidenti di sezione, sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

art. 12
Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Esso elegge il presidente tra i propri componenti.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et equo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

art. 13

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sono senza compenso. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

art. 14

Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento della propria attività:
 - quote associative e quote dei Soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante dall'attività istituzionale e connesse.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario, salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo.

art. 15

Quota sociale

1. La quota associativa, che è annuale, a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. La quota non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle assemblee né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

art. 16

Bilancio e rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo predispose annualmente i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) da sottoporre all'Assemblea, entro aprile di ogni anno, che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

art. 17

Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

1. Le proposte per la modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Organizzazione o da almeno la metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso dell'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Soci presenti.
2. Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.